



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

AL DR. MICHELE BORRELLO
michele.borrello@gmail.com

e, per conoscenza,

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Ufficio del registro delle imprese
cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it

ALL'UNIONCAMERE
pierluigi.sodini@unioncamere.it

OGGETTO: Trasferimento di quote di s.r.l. ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis, del DL 112/08 -
Problematiche interpretative - Richiesta parere.

Codesto Professionista con messaggio di posta elettronica del 20/01/2016 espone quanto segue:

<<[...] Riepilogo brevemente la vicenda:

- invio per la registrazione all'Agenzia delle entrate attraverso il canale Entratel un file PDF/A sottoscritto sia graficamente che digitalmente dalle parti;
- l'Agenzia delle entrate restituisce il file registrato, che viene inviato al registro delle imprese telematicamente;
- il registro delle imprese rifiuta l'iscrizione in quanto l'atto [di trasferimento di quote di s.r.l.] firmato anche graficamente non risponderebbe alle indicazioni del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008).

Ad avviso dello scrivente la firma grafica dei contraenti, con la successiva apposizione delle firme digitali degli stessi fa sì che il documento allegato alla pratica [di iscrizione nel registro delle imprese] sia conforme a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/05).



Sul punto interviene l'articolo 3, comma 1, lettera b), del DPCM 13-11-2014 (in tema di "acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico" e di "acquisizione della copia informatica di un documento analogico"), e il successivo comma 5, che richiede l'immodificabilità nel tempo del documento (garantita dal formato PDF/A, che elimina ogni componente dinamica dal documento).

Si ritiene, inoltre, che la circolare del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, citata dal registro delle imprese, sia, con ogni evidenza, un documento superato, considerate le normative sopravvenute (d.lgs. 235/2010, di modifica del CAD, e il citato DPCM 13-11-2014)>>.

Circa l'esposta problematica, ritiene questa Direzione generale di potere esprimere le considerazioni che seguono.

Il DPCM 13-11-2014, recante "Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41 e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005" è un provvedimento di grande importanza, in quanto detta, dopo diversi anni di attesa, la disciplina "tecnica" di dettaglio relativa ai documenti informatici, prevista dall'art. 71 del medesimo Codice.

In quanto "regole tecniche", tuttavia, le stesse non vanno, ovviamente, a modificare la disciplina sostanziale preesistente, quanto, piuttosto, a fornire il nuovo "substrato" sul quale detta normativa sostanziale si trova ad operare.

Circa il caso sottoposto (concernente la modalità semplificata di trasferimento di quote di srl con firma digitale non autenticata dei contraenti ed assistenza del commercialista), la disciplina sostanziale è rinvenibile nell'art. 36, comma 1-bis, del DL 112/2008, che così recita: <<L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma>>.

Va, altresì, evidenziato che la disposizione in questione è stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 14, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che così ha disposto:

<<Il comma 1-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al



secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82>>.

Dall'esame delle norme ora richiamate risulta evidente, ad avviso della Scrivente - anche attesa la palese natura di norme speciali delle norme medesime - che per procedere al trasferimento di quote di srl senza intervento notarile occorre che sia predisposto un documento informatico <<tramite l'utilizzo di appositi strumenti software>> (art. 3, comma 1, lettera "a", DPCM 13-11-2014), sottoscritto <<con firma digitale ovvero con firma elettronica qualificata>> (art. 3, comma 4, lettera "a", del medesimo DPCM).

Non potrà, di contro, utilizzarsi la procedura seguita nel caso in esame (predisposizione di un documento cartaceo sottoscritto autografamente dai contraenti; acquisizione mediante scansione ottica del documento in questione e sottoscrizione digitale del documento informatico così acquisito da parte dei contraenti) in quanto, pur potendo, forse, in via astratta, rientrare nelle previsioni dell'art. 3 del ripetuto DPCM in materia di "formazione del documento informatico", risulta incompatibile con la norma sostanziale che disciplina lo specifico procedimento, ai sensi della quale, per usufruire delle semplificazioni procedurali ivi previste, l'atto di trasferimento deve essere predisposto nella forma di "originale informatico sottoscritto digitalmente" e non di "originale cartaceo sottoscritto autografamente".

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)